

Boscolo&Partners è uno studio di commercialisti altamente specializzato in materia fiscale, commerciale, societaria e giuslavoristica con oltre 40 anni di storia.



Fondato nel 1983, oggi lo studio si distingue per vocazione internazionale e multisetorialità dei servizi offerti ed è uno dei principali player del Nord Italia dove conta 4 sedi, 12 partners, e un team di 50 persone. B&P è inoltre direttamente presente in Romania ed in Serbia, ed è parte del network Crowe, presente in 130 nel mondo.

Trieste, 22 maggio 2025

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI FISCALI

1. OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA

Si ricorda che, con riferimento al reato di omesso versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'**art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000**, così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, stabilisce che è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a **250.000,00 euro** per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione dell'"avviso bonario" ai sensi dell'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. È ulteriormente previsto che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a **75.000,00 euro**.

2. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE

Analogamente, con riferimento, al reato di omesso versamento di ritenute certificate, l'**art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000**, così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, stabilisce che è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta**, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a **150.000,00 euro** per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione dell'"avviso bonario". In questa circostanza, è previsto che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione dell'"avviso bonario", ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a **50.000,00 euro**.

3. ASPETTI COMUNI AI DUE REATI

Per quanto precede, le fattispecie penali sopra indicate sono integrata allorché i debiti fiscali per IVA e ritenute:

- risultano da dichiarazioni annuali fedeli;
- siano di importo superiore alle soglie (250.000,00 euro per l'IVA e 150.000,00 euro per le ritenute);
- non vengano versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni;
- non siano oggetto di rateazione in corso dei relativi "avvisi bonari".

Il momento consumativo dei reati si identifica, quindi, con il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.

Pertanto, ad esempio, coloro che non stessero versando **debiti per IVA e/o ritenute** superiori alle rispettive soglie risultanti dalle dichiarazioni del **periodo di imposta 2023** (dichiarazioni presentate nel 2024), al fine di non incorrere anche in sanzioni di carattere penale per tale periodo di imposta, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2025** a versare quantomeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi delittuosa.

4. SOGGETTI ATTIVI DEI REATI

I reati sopra indicati si configurano come "propri", in quanto possono essere soggetti attivi solo coloro che rivestono la qualità di "**soggetti IVA**".

Laddove i **contribuenti** siano **società/persone giuridiche**, i soggetti penalmente responsabili saranno da individuare nei **legali rappresentanti** o, comunque, in **coloro che siano tenuti agli adempimenti fiscali**.

5. CAUSE DI NON PUNIBILITA' E ATTENUANTE

Le fattispecie sopra descritte di omesso versamento di IVA e omesso versamento di ritenute certificate possono essere oggetto della **causa di non punibilità** prevista dall'**art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000**.

In forza di tale norma, le condotte descritte non saranno penalmente sanzionate quando il contribuente versi integralmente le somme dovute all'Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado (con proroga massima di 6 mesi ex art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 74/2000).

È previsto che l'integrale pagamento degli importi dovuti può anche avvenire "*a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso*".

In tale contesto, ad esempio, non saranno più penalmente perseguibili i contribuenti che, negli anni passati, hanno omesso di versare l'IVA o le ritenute – anche in caso di importi considerevoli – se hanno successivamente pagato, anche a rate, il debito tributario e il dibattimento non si è ancora aperto.

Per completezza, si evidenzia la sussistenza dell'attenuante laddove le somme dovute siano pagate entro la fine del dibattimento penale (art. 13-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000).

6. I DEBITI FISCALI COME SEGNALE PER LA PREVISIONE DELL'EMERSIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 14/2019 (**Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza – CCII**), ai fini della previsione dell'emersione della crisi d'impresa, le "**misure idonee**" e gli "**adeguati assetti d'impresa**" ivi definiti, devono consentire, tra l'altro di verificare la **sostenibilità dei debiti** e le **prospettive di continuità aziendale** e **rilevare i segnali** per la previsione dell'emersione della crisi.

È previsto che, tra gli altri, costituisce segnale per la previsione dell'emersione della crisi l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie, nei confronti di creditori pubblici qualificati**, ossia INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con riferimento alle esposizioni verso l'**Agenzia delle Entrate** le disposizioni contemplano l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'**IVA**, risultante dalle **liquidazioni periodiche**, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente e, in ogni caso, l'esistenza di un debito superiore a 20.000,00 euro;

Ciò significa che, molto prima che si verifichi il momento consumativo dei reati fiscali sopra descritti, l'imprenditore individuale o collettivo (in questo caso, l'obbligo è in capo gli amministratori), sussistendo tutte le condizioni, deve attivarsi per risolvere (o, meglio, tentare di risolvere) la crisi utilizzando gli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento.

7. LA CONSULENZA DELLO STUDIO

Lo Studio è a disposizione dei Clienti ed eventualmente degli avvocati penalisti che li assistono per ricevere apposito separato incarico per l'analisi delle singole posizioni.

Cordiali saluti

Contact Information:

Trieste

Via Dante Alighieri 5

+39 040 06 42 411

trieste@crowe-boscolo.it

Pordenone

Corso Giuseppe Garibaldi 66

+39 0434 1834211

pordenone@crowe-boscolo.it

Conegliano

Corte delle Rose 68

+39 0438 1550365

conegliano@crowe-boscolo.it

desk Milano

c/o Crowe Bompani Spa

Via Leone XIII, 14

+39 02 45391500

www.crowe.com/it/crowebompani

Dal 2018 Boscolo & Partners è associato al network Crowe.


About Us

Crowe Global è classificata tra le prime 8 reti commerciali globali con oltre 200 società indipendenti di servizi di contabilità e consulenza indipendenti in oltre 130 paesi in tutto il mondo.

Le aziende associate a Crowe Global si caratterizzano per l'impeccabile qualità dei servizi erogati, che vengono integrati con grande efficacia e per un insieme comune di valori fondamentali che guidano le decisioni quotidiane.

Ogni azienda è affermata come leader nella propria comunità imprenditoriale nazionale ed è gestita da persone native del posto, fornendo così una conoscenza delle leggi e dei costumi locali che è importante per i clienti che intraprendono nuove iniziative o si espandono in altri paesi.

Le aziende associate a Crowe Global sono note per il loro servizio personale alle imprese private e pubbliche di tutti i settori e si sono costruite una reputazione internazionale nei settori della revisione contabile, fiscale e dei servizi di consulenza.



I nostri partners

Pompeo Boscolo
Giorgio Bommarco
Luigi Bittolo Bon
Gianluca Dan
Roberto Falato
Giovanna Pauluzzi

Mauro Marchetto
Stefano Miccio
Michele Nasti
Laura Battistuzzi
Marco Posocco
Roberto Turchetto

www.crowe.com/it/boscolo